

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 14/11/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/38774-non-sussiste-il-danno-da-ritardo-nel-caso-in-cui-non-sia-ravvisabile-alcuna-colpa-nell-operato-dell-amministrazione>

Autore: Lazzini Sonia

Non sussiste il danno da ritardo nel caso in cui non sia ravvisabile alcuna colpa nell'operato dell'amministrazione

Tar Puglia, Lecce sentenza numero 1638 del 31 ottobre 2016

l'amministrazione intimata, avrebbe colpevolmente ed immotivatamente ritardato oltre ogni possibile tolleranza, l'adozione del provvedimento.

La domanda non può essere accolta.

SONIA LAZZINI

Osserva il Collegio che il risarcimento del danno da ritardo relativo ad un interesse legittimo pretensivo non può essere avulso da qualsivoglia valutazione concernente la spettanza del bene della vita e, quindi, deve essere subordinato, tra l'altro, anche alla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento sia destinata nel caso di specie ad esito favorevole e, quindi, alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse. L'entrata in vigore dell'art. 2-bis della legge n. 241 del 1990 non ha, infatti, elevato a bene della vita suscettibile di autonoma protezione, attraverso il risarcimento del danno, l'interesse procedimentale al rispetto dei termini dell'azione amministrativa avulso da ogni riferimento alla spettanza dell'interesse sostanziale al cui conseguimento il procedimento stesso è finalizzato. Inoltre, il riconoscimento della responsabilità della P.A. per il tardivo esercizio della funzione amministrativa richiede, oltre alla constatazione della violazione dei termini del procedimento, l'accertamento che l'inosservanza delle scadenze procedurali sia imputabile a colpa o dolo dell'Amministrazione medesima, che il danno lamentato sia conseguenza diretta ed immediata del ritardo dell'Amministrazione, nonché la prova del danno lamentato.

Nella fattispecie esaminata, la spettanza del bene della vita non può essere ricondotta all'istanza originaria essendo, questa, carente della necessaria documentazione nonché finalizzata alla realizzazione di un progetto incompleto.

Tanto si evince dalle numerose integrazioni documentali e dalle modifiche del progetto intervenute nel corso del procedimento amministrativo ad opera della ricorrente e su istanza delle Amministrazioni pubbliche interessate.

La domanda di risarcimento del danno da ritardo può essere accolta dal giudice solo se l'istante dimostri che il provvedimento favorevole avrebbe potuto o dovuto essergli rilasciato già ab origine e che sussistono tutti i requisiti costitutivi dell'illecito aquiliano, tra i quali elementi univoci indicativi della sussistenza della colpa in capo alla pubblica amministrazione.

A questa considerazione si collega anche l'ulteriore requisito richiesto ai fini del riconoscimento della risarcibilità del danno da ritardo, ossia l'elemento soggettivo.

Dalla lettura della documentazione prodotta in giudizio dallo stesso ricorrente si evince che le varie Amministrazioni coinvolte nel procedimento hanno dovuto chiedere integrazioni documentali e modifiche progettuali che hanno dilatato i tempi per l'emanazione del provvedimento. Senza le integrazioni e le modifiche in parola l'autorizzazione sarebbe stata negata a causa dell'incompletezza dell'istanza presentata dalla ricorrente.

In conclusione, non sussiste il danno da ritardo nel caso in cui non sia ravvisabile alcuna colpa nell'operato dell'amministrazione e la tempistica procedimentale (come nella specie) consenta agevolmente di escludere un atteggiamento dilatorio in capo alla P.A.

Si osserva, inoltre, che al momento del rilascio dell'Autorizzazione Unica, in data 8 luglio 2011, sussisteva ancora l'interesse dell'investitore * Partners Sgr spa che, come affermato dalla ricorrente, si determinava nel senso della risoluzione del contratto solo in data 8 agosto 2011, quindi un mese dopo il rilascio dell'autorizzazione. Inoltre, in data 5 settembre 2011, la ricorrente acquisiva altra manifestazione di interesse da parte di altro investitore (la ***. Soc. Coop. arl). Essendo venuti meno entrambi i rapporti contrattuali per cause non imputabili alla Regione Puglia, deve ritenersi insussistente anche il nesso di

causalità tra ritardo della Regione e danno lamentato dalla ricorrente.

Quanto alla domanda risarcitoria conseguente all'illegittimità del provvedimento di decadenza dalla medesima autorizzazione, di cui alla determinazione dirigenziale n.68 del 10.7.2012, la domanda non è fondata.

Al riguardo va evidenziato, in primo luogo, sotto il profilo della illegittimità del provvedimento impugnato, che la decadenza di diritto per il caso di mancato deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, l.r. 31/2008 è prevista dalla stessa norma, al successivo comma 4; di contro, nella norma non è inserita alcuna ipotesi di proroga di tale termine.

Appare evidente come la disposizione intenda tutelare l'interesse alla rapida definizione dei procedimenti in questione, onde addivenire celermente alla messa in funzione dell'impianto autorizzato, e ad impedire eventuali stalli successivi all'autorizzazione dell'impianto.

Conseguentemente, il provvedimento impugnato ha operato una corretta interpretazione della disposizione normativa negando la proroga del termine per il deposito dei documenti.

Non rileva, in merito, il disposto dell'art. 21 quater della l. 241/90, che concerne la sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo, mentre nel caso di specie la ricorrente ha richiesto la proroga del termine assegnato dal provvedimento in recepimento di quanto disposto dalla legge regionale.

Non rileva, altresì, il riferimento all'art. 21 nonies della l. 241/90 dettata in materia di autotutela decisoria e disciplinante il potere di annullamento d'ufficio e che richiede, tra i presupposti legittimanti, che l'annullamento riguardi un provvedimento amministrativo illegittimo.

Per le considerazioni suesposte il ricorso non può essere accolto.

riportiamo qui di seguito il testo integrale di Tar Puglia, Lecce sentenza numero 1638 del 31 ottobre 2016

Publicato il **31/10/2016**

N. 01638/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01832/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

(...)

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 31.10.2012 la società ricorrente s.r.l. ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la condanna della Regione Puglia al risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. **2043** c.c. 2 e 2-bis 1.241/1990, nonché dell'art.30 d.lgs. 104/2010.

In particolare, la ricorrente propone due distinte e autonome domande risarcitorie: l'una conseguente al ritardo nel rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui alla determinazione dirigenziale n.187 dell'8.7.2011, relativa alla costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica della potenza di 4 MW, da realizzarsi nel Comune di Mottola (TA); l'altra conseguente all'illegittimità del provvedimento di decadenza dalla medesima autorizzazione, di cui alla determinazione dirigenziale n.68 del 10.7.2012.

Si è costituita l'Amministrazione Regionale chiedendo la reiezione del ricorso in quanto irricevibile, inammissibile e infondato.

All'udienza pubblica del 26 ottobre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente, dev'essere esaminata l'eccezione, sollevata in udienza dalla difesa di parte ricorrente, con la quale è domandato lo stralcio della costituzione dell'Amministrazione regionale, perché tardiva. L'eccezione dev'essere accolta limitatamente allo stralcio delle memorie di costituzione e difensiva e dei documenti prodotti in giudizio. Per ius receptum, il termine di costituzione delle parti intimata, stabilito dall'art. 46 del codice del processo amministrativo, non riveste carattere perentorio, essendo ammissibile la costituzione della parte sino all'udienza di discussione del ricorso. Tuttavia, nella fattispecie di costituzione tardiva, la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche, ove siano decorsi i termini di cui all'art. 73, primo comma, del codice del processo amministrativo.

Per tali ragioni, la costituzione della Regione è ammessa nei limiti delle difese orali, dovendo, per converso, essere stralciate dagli atti del giudizio le memorie e i documenti depositati tardivamente, dei quali non si tiene conto ai fini del decidere.

Nel merito il ricorso è infondato.

Quanto alla domanda di risarcimento per il ritardo con il quale l'Amministrazione ha rilasciato l'Autorizzazione Unica di cui alla determinazione dirigenziale n.187 dell'8.7.2011, parte ricorrente sostiene che la vicenda per cui è causa, oltre ad essere connotata dalla illegittimità del provvedimento di decadenza adottato, si impernia in una più ampia lettura dell'azione amministrativa, caratterizzata da un notevole (e colpevole) ritardo accumulato dalla Regione nella definizione del procedimento autorizzatorio de quo.

La condotta posta in essere dalla Regione, infatti, si sarebbe rivelata colpevole in numerose circostanze, che hanno comportato che il termine massimo per la conclusione spirasse.

In particolare, l'amministrazione intimata, avrebbe colpevolmente ed immotivatamente ritardato oltre ogni possibile tolleranza, l'adozione del provvedimento.

La domanda non può essere accolta.

Osserva il Collegio che il risarcimento del danno da ritardo relativo ad un interesse legittimo pretensivo non può essere avulso da qualsivoglia valutazione concernente la spettanza del bene della vita e, quindi, deve essere subordinato, tra l'altro, anche alla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento sia destinata nel caso di specie ad esito favorevole e, quindi, alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse. L'entrata in vigore dell'art. 2-bis della legge n. 241 del 1990 non ha, infatti, elevato a bene della vita suscettibile di autonoma protezione, attraverso il risarcimento del danno, l'interesse procedimentale al rispetto dei termini dell'azione amministrativa avulso da ogni riferimento alla spettanza dell'interesse sostanziale al cui conseguimento il procedimento stesso è finalizzato. Inoltre, il riconoscimento della responsabilità della P.A. per il tardivo esercizio della funzione amministrativa richiede, oltre alla constatazione della violazione dei termini del procedimento, l'accertamento che l'inosservanza delle scadenze procedurali sia imputabile a colpa o dolo dell'Amministrazione medesima, che il danno lamentato sia conseguenza diretta ed immediata del ritardo dell'Amministrazione, nonché la prova del danno lamentato.

Nella fattispecie esaminata, la spettanza del bene della vita non può essere ricondotta all'istanza originaria essendo, questa, carente della necessaria documentazione nonché finalizzata alla realizzazione di un progetto incompleto.

Tanto si evince dalle numerose integrazioni documentali e dalle modifiche del progetto intervenute

nel corso del procedimento amministrativo ad opera della ricorrente e su istanza delle Amministrazioni pubbliche interessate.

La domanda di risarcimento del danno da ritardo può essere accolta dal giudice solo se l'istante dimostri che il provvedimento favorevole avrebbe potuto o dovuto essergli rilasciato già ab origine e che sussistono tutti i requisiti costitutivi dell'illecito aquiliano, tra i quali elementi univoci indicativi della sussistenza della colpa in capo alla pubblica amministrazione.

A questa considerazione si collega anche l'ulteriore requisito richiesto ai fini del riconoscimento della risarcibilità del danno da ritardo, ossia l'elemento soggettivo.

Dalla lettura della documentazione prodotta in giudizio dallo stesso ricorrente si evince che le varie Amministrazioni coinvolte nel procedimento hanno dovuto chiedere integrazioni documentali e modifiche progettuali che hanno dilatato i tempi per l'emanazione del provvedimento. Senza le integrazioni e le modifiche in parola l'autorizzazione sarebbe stata negata a causa dell'incompletezza dell'istanza presentata dalla ricorrente.

In conclusione, non sussiste il danno da ritardo nel caso in cui non sia ravvisabile alcuna colpa nell'operato dell'amministrazione e la tempistica procedimentale (come nella specie) consenta agevolmente di escludere un atteggiamento dilatorio in capo alla P.A.

Si osserva, inoltre, che al momento del rilascio dell'Autorizzazione Unica, in data 8 luglio 2011, sussisteva ancora l'interesse dell'investitore * Partners Sgr spa che, come affermato dalla ricorrente, si determinava nel senso della risoluzione del contratto solo in data 8 agosto 2011, quindi un mese dopo il rilascio dell'autorizzazione. Inoltre, in data 5 settembre 2011, la ricorrente acquisiva altra manifestazione di interesse da parte di altro investitore (la ***. Soc. Coop. arl). Essendo venuti meno entrambi i rapporti contrattuali per cause non imputabili alla Regione Puglia, deve ritenersi insussistente anche il nesso di causalità tra ritardo della Regione e danno lamentato dalla ricorrente.

Quanto alla domanda risarcitoria conseguente all'illegittimità del provvedimento di decadenza dalla medesima autorizzazione, di cui alla determinazione dirigenziale n.68 del 10.7.2012, la domanda non è fondata.

Al riguardo va evidenziato, in primo luogo, sotto il profilo della illegittimità del provvedimento impugnato, che la decadenza di diritto per il caso di mancato deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, l.r. 31/2008 è prevista dalla stessa norma, al successivo comma 4; di contro, nella norma non è inserita alcuna ipotesi di proroga di tale termine.

Appare evidente come la disposizione intenda tutelare l'interesse alla rapida definizione dei procedimenti in questione, onde addivenire celermente alla messa in funzione dell'impianto autorizzato, e ad impedire eventuali stalli successivi all'autorizzazione dell'impianto.

Conseguentemente, il provvedimento impugnato ha operato una corretta interpretazione della disposizione normativa negando la proroga del termine per il deposito dei documenti.

Non rileva, in merito, il disposto dell'art. 21 quater della l. 241/90, che concerne la sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo, mentre nel caso di specie la ricorrente ha richiesto la proroga del termine assegnato dal provvedimento in recepimento di quanto disposto dalla legge regionale.

Non rileva, altresì, il riferimento all'art. 21 nonies della l. 241/90 dettata in materia di autotutela decisoria e disciplinante il potere di annullamento d'ufficio e che richiede, tra i presupposti

legittimanti, che l'annullamento riguardi un provvedimento amministrativo illegittimo.

Per le considerazioni suesposte il ricorso non può essere accolto.

Considerata la complessità della fattispecie concreta sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Michele Palmieri, Presidente FF

Jessica Bonetto, Referendario

Mario Gabriele Perpetuini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Mario Gabriele Perpetuini

IL PRESIDENTE

Roberto Michele Palmieri

IL SEGRETARIO